

rispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando,

quanto a euro 200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a euro 100 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

**23. 010.** Morgando, Michele Ventura, Pistone, Lettieri, Fluvi, Rizzo, Agostini.

## ART. 24.

*(Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie).*

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2004.*

*Conseguentemente ai maggiori oneri stimati in 240 milioni di euro si provvede mediante soppressione degli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383.*

**24. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2004.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:*

## ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 15 per cento.

**24. 4.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* La detrazione prevista dall'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è prorogata sino al 31 dicembre 2004.

*1-ter.* Nel caso in cui gli interventi di recupero edilizio riguardino misure di adeguamento degli impianti e delle strut-

ture imposti da normative sulla sicurezza e il risparmio energetico la percentuale di detrazione è elevata al 50 per cento.

*1-quater.* Limitatamente agli interventi di cui al comma precedente, alle persone fisiche titolari della proprietà delle unità immobiliari, interessate dall'intervento interno o alle parti comuni condominiali, che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a euro 30.987, 41 è concesso, per l'anno 2004, in alternativa alla detrazione, un contributo, nella misura massima di 5.000 euro, per la realizzazione dell'intervento.

*1-quinquies.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua, a copertura degli oneri recati dai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

**24. 2.** Pistone, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Zanella, Iannuzzi, Lettieri, Vigni, Benvenuto.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* L'agevolazione di cui al comma precedente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dall'approvazione di apposita direttiva comunitaria modificativa della direttiva 77/388/CEE relativamente all'elenco dei beni e servizi suscet-

tibili di essere soggetti ad aliquote ridotte, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2004.

1-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati e con le maggiori entrate derivanti da tale disposizione si provvede, fino a concorrenza degli importi, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis.

**24. 6.** Vigni, Agostini, Benvenuto, Gambini.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è incrementato di euro 5 milioni per l'anno 2003 e di euro 13 milioni di ciascun degli anni 2004, 2005 e 2006.

*Conseguentemente:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente: « Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie. Eliminazione delle barriere architettoniche »;*

b) *dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

**24. 1.** Giacco, Benvenuto, Buemi, Pistone, Battaglia, Bindi, Bogi, Bolognesi, Burtone, Di Serio D'Antona, Cennamo, Cima, Coluccini, Maura Cossutta, De Brasi, Fioroni, Fluvi, Giachetti, Galeazzi, Grandi, Labate, Lettieri, Lucà, Meduri, Mosella, Nannicini, Petrella,

Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Zanotti, Oliverio.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. L'agevolazione di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dall'approvazione di apposita direttiva comunitaria modificativa della direttiva 77/388/CEE relativamente all'elenco dei beni e servizi suscettibili di essere soggetti ad aliquote ridotte, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2004.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 15 per cento.

**24. 5.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis.

*(Agevolazioni fiscali a favore delle imprese turistiche).*

1. Il credito di imposta previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005 rin-

noveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera *f*) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.

4. Per gli anni 2004 e 2005, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 19-*bis*, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l'IVA relativa:

*a*) a prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;

*b*) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;

*c*) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*nuovo codice della strada*).

5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 120 sono inseriti i seguenti:

120-*bis*) case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;

120-*ter*) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;

120-*quater*) prestazioni di servizi nautici e connessi alle attività nautiche;«.

6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «concerti vocali e strumentali,» sono inserite le seguenti: «ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:*

ART. 52-*ter*.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a*) articoli 26, 26-*ter* e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b*) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**24. 02.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Carli.

## ART. 25.

*(Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili).*

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 25.

1. Sono rese permanenti le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le ulteriori agevolazioni sul gasolio e sul GPL previste dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. È inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica derivante da biomasse prodotte nei medesimi ambiti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo, l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito annuo di euro 15.000.000.

**25. 1.** Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Ai fini della riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano, di cui all'articolo 14 della legge 28 dicembre

2001, n. 448, per l'anno 2004 l'autorizzazione di spesa è fissata in 159.114.224,77 euro.

*1-ter.* Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, da emanarsi entro il 31 marzo 2004, l'aumento dell'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche, a copertura dell'onere di cui al comma *1-bis*.

**25. 2.** Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere i seguenti:*

## ART. 25-bis.

*(Ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli articoli da 12 a 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 riacquistano efficacia:

*a)* le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni;

*b)* le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data del 1° gennaio 2004.

## ART. 25-ter.

*(Anticipazione della applicazione delle aliquote obiettivo per le accise sugli oli minerali).*

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 17 e 25, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le aliquote di accisa sugli oli minerali si applicano nelle misure fissate nell'allegato i alla legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. I comma 5 e 6 dell'articolo 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono abrogati.

ART. 25-*quater*.

(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti).

1. Nel rispetto degli articoli 3, 38, 117, secondo comma, lettera *m*), e 119 della Costituzione e in attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti e istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato « Fondo ».

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima, hanno subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14,15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6

giugno 2001. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

5. Ai fini della presente legge, il Ministro della salute provvede, nell'ambito delle risorse destinate alla ricerca biomedica derivanti dall'1 per cento del Fondo sanitario nazionale dedicato alla ricerca di base e applicata dell'Istituto superiore di sanità, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle regioni, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ad individuare prioritari ambiti di ricerca dedicati soprattutto alle patologie croniche degenerative.

ART. 25-*quinquies*.

(Finalità del Fondo).

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui può derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo di cui all'articolo 25-*quater* è destinato alle seguenti finalità:

*a)* erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

*b)* potenziare la rete dei servizi ed erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

*c)* erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo

scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione;

*d)* erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno;

*e)* sviluppare iniziative di solidarietà, anche con l'intervento delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a favore delle famiglie nel cui ambito sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare.

2. Restano salve le funzioni in materia riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.

ART. 25-*sexies*.

(Funzionamento del Fondo).

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 25-*quater*, sulla base di indicatori, stabiliti con il medesimo decreto, riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento, e di indicatori demografici e socio-economici.

2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in

ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma i sono determinati:

*a)* i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute dell'Organizzazione mondiale della sanità;

*b)* le modalità di gestione del Fondo di cui all'articolo 26-*quater* e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

*c)* le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente, assicurando in ogni caso il pieno rispetto e l'attuazione dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

*d)* le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate, della loro congruità rispetto ai bisogni e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 1.

ART. 25-*septies*.

(Dotazione del Fondo).

1. Il Fondo di cui all'articolo 25-*quater* ha una dotazione annuale costituita:

a) dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 25-*bis* e 25-*ter*;

b) dalle risorse destinate all'erogazione ai soggetti beneficiari dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi il febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

**25. 01.** Benvenuto, Buemi, Pistone, Battaglia, Bindi, Bogi, Bolognesi, Burtone, Di Serio D'Antona, Cennamo, Cima, Coluccini, Maura Cossutta, De Brasi, Fioroni, Fluvi, Giachetti, Giacco, Galeazzi, Grandi, Labate, Lettieri, Lucà, Meduri, Mosella, Nannicini, Petrella, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Zanotti, Oliverio.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART. 25-*bis*.

*(Modifica all'articolo 2 della legge n. 289 del 2002).*

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, determinati in 520 milioni di euro per il 2003, 468 milioni di euro per il 2004, 312 milioni di euro per il 2005 e 156 milioni di euro per il 2006, si fa fronte mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.

1-*bis*. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 15 dicembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*ter*. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 ».

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: « 3,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6,9 per cento ».

6. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal 1° gennaio 2003, gli articoli da

12 a 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati. A decorrere dal 1° gennaio 2003 riacquistano efficacia:

a) le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni;

b) le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data del 1° gennaio 2003.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le aliquote di accisa sugli oli minerali si applicano nelle misure fissate nell'allegato 1 alla legge 23 dicembre 1998, n. 448. I commi 5 e 6 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono abrogati ».

**25. 02.** Benvenuto, Buemi, Pistone, Buffo, Camo, Cima, Angelo Bottino, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Delbono, De Brasi, Diana, Duilio, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Roberto Giachetti, Grandi, Guerzoni, Innocenti, Lettieri, Motta, Nannicini, Nigra, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Sciacca, Squeglia, Stradiotto, Tolotti, Trupia, Oliverio.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

*(Riduzione dell'aliquota di accisa applicata al gas di petrolio liquefatti usati come carburante).*

1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 206,00 per mille chilogrammi.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 103.432.309,85 per anno, si provvede mediante la rimodulazione delle aliquote di accisa gravanti sulla benzina per motori e sul gasolio usato come carburante secondo quanto previsto nei commi 3 e 4.

3. L'aliquota di accisa gravante sulla benzina per motori, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 543,77231 per mille litri.

4. L'aliquota di accisa gravante sul gasolio usato come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 405,61391 per mille litri.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

**25. 05.** Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

*(Ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli articoli da 12 a 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 riacquistano efficacia:

a) le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni;

b) le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle successioni per causa di

morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data del 1° gennaio 2004.

**25. 06.** Battaglia, Benvenuto, Buemi, Pistone, Cennamo, Cima, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

*(Detrazione per spese di aggiornamento del personale docente).*

1. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di 516,64 euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale. Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti.

*Conseguentemente, l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.*

**25. 010.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

*(Rinnovo delle agevolazioni in materia di accise sui prodotti petroliferi).*

1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 10.000.000 annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005 si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**25. 011.** Sergio Rossi, Parolo.

## TITOLO II

CORREZIONE DELL'ANDAMENTO  
DEI CONTI PUBBLICI

## CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
CESSIONE E REGOLARIZZAZIONE  
DI IMMOBILI

## ART. 26.

*(Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici).*

*Al comma 2, capoverso 3-bis, sostituire le parole: al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7 con le seguenti: al prezzo di vendita pari al prezzo di mercato delle unità immobiliari libere ridotto del 30 per cento.*

\* **26. 33.** Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 2, capoverso 3-bis, sostituire le parole: al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7 con le seguenti: al prezzo di vendita pari al prezzo di mercato delle unità immobiliari libere ridotto del 30 per cento.*

\* **26. 64.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, capoverso 3-bis, sostituire le parole: al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7 con le seguenti: al prezzo di vendita pari al prezzo di mercato delle unità immobiliari diminuito del 30 per cento.*

**26. 31.** (ex 26. 31 e 26. 35) Benvenuto, Lettieri, Pistone, Zanella, Morgando,

Villetti, Intini, Rizzo, Sciacca, Lucidi, Tocci, Sandri, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Ventura, Agostini, Battaglia, Pisa, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 2, dopo il capoverso 3-bis, aggiungere i seguenti:*

**3-ter.** Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o con portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perverrà gravato del diritto all'usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguirà a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.

**3-quater.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, è in ogni caso riconosciuto ai conduttori che non esercitano il diritto di opzione per l'acquisto il diritto al rinnovo della locazione per un periodo di 1 anno.

**3-quinquies.** Nella determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari la valutazione ai fini dell'offerta in opzione dovrà limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato d'inflazione.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2. 1. I maggiori oneri derivanti dai commi **3-ter**, **3-quater** e **3-quinquies** sono pari a un milione di euro in ragione annua a decorrere dal 2004.

2. 2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**26. 22.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2. 1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dal seguente:

«4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a euro 22.000 è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non aventi i requisiti previsti dal precedente comma, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento».

2. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2. 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'uniforme incremento pari al 10 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

**26. 60.** Benvenuto, Vigni, Agostini, Sciacca, Lucidi, Tocci, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2. 1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dal seguente:

«4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a euro 22.000 è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non aventi i requi-

siti previsti dal precedente comma, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

**26. 34.** Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2. 1 Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dal seguente:

«4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo di euro 22.000, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non aventi i requisiti previsti dal precedente comma, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

**26. 45.** Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2. 1. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel

comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

**26. 5.** Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2. 1. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per unità immobiliari occupate dai conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto d'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

**26. 46.** Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo,

Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2. 1. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o comprendenti nel proprio nucleo familiare portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perverrà gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguirà a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

**26. 86.** Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi, Battaglia, Tocci.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo

periodo, è aggiunto il seguente: « Il prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti del mercato è ridotto, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori, del 40 per cento indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 1,5 per cento.

**26. 82.** Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. All'articolo 3, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: « almeno l'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 50 per cento ».

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

c) il comma 2 dell'articolo 45 è abrogato.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**26. 28.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i medesimi immobili è altresì confermato l'abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere o il 50 per cento delle unità residenziali messe in vendita nello stesso immobile. Le modalità di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

**26. 84.** Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni,

Pinotti, Lumia, Battaglia, Tocci, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tannoni, Lucidi.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i medesimi immobili è altresì confermato l'abbattimento di prezzo secondo i coefficienti in vigore, nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

**26. 3.** Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*